



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Corte Costituzionale

**SENTENZE e ORDINANZE**  
**della CORTE COSTITUZIONALE**  
**REGIONI SPECIALI E PROVINCE AUTONOME**  
(ottobre – novembre 2013)

Servizio legislazione e semplificazione  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



**Sentenza: n. 255/2013**

**Materia:** tutela della salute

**Tipo di giudizio:** principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Resistente:** Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano

**Limiti violati:** art. 117, comma terzo, Cost. e art. 9, comma 1, numero 10, dello Statuto TTA

**Oggetto del ricorso:**

- **Artt. 3, 4, 8, 10 e 13, legge Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio)**
- **artt. 2, 4 e 13, commi 1 e 2, legge Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica)**



### Sentenza: n. 255/2013

#### Esito del giudizio: [illegittimità costituzionale](#)

- dell'art. 3, c. 1, lett. b), L.P. Trento 21/2012 limitatamente alle parole «e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie»;
- dell'art. 4, L.P. Trento 21/2012, nella parte in cui introduce il comma 1 dell'art. 59-bis della L.P. Trento 29/1983, nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 56, L.P. Trento 25/2012 (legge finanziaria provinciale 2013);
- dell'art. 2, c. 1, limitatamente alle parole «nonché le zone ove collocare le nuove farmacie», e c. 2, L.P. Bolzano 16/2012 (Assistenza farmaceutica);
- dell'art. 4, c. 1, L.P. Bolzano 16/2012, limitatamente alle parole «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari» nella parte in cui non rinvia ai requisiti stabiliti dall'art. 4, c. 2, della legge 362/1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
- dell'art. 13, c. 2, L.P. Bolzano 16/2012, limitatamente alle parole «di specialità medicinali e».



### **Sentenza: n. 255/2013**

#### **Esito del giudizio:**

- **inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 10 e 13, L.P. Trento 21/2012, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);**
- **la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, c. 1, L.P. Bolzano 16/2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. 670/1972.**



**Sentenza: n. 256/2013**

**Materia:** finanza regionale, enti locali, coordinamento della finanza pubblica

**Tipo di giudizio:** principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Resistente:** Valle d'Aosta

**Limiti violati:** art. 117, terzo comma, e 120 Cost.

**Oggetto del ricorso:**

**art. 2, comma 10, legge Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30**

(Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario –. Modifiche a disposizioni legislative)



**Sentenza: n. 256/2013**

**Esito del giudizio:**

- 1. dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, LR 30/2012, limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e»;**
- 2. dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, della medesima LR, nella parte in cui concerne le «istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione.**



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

## Corte Costituzionale

**Sentenza: n. 260/2013**

**Materia:** coordinamento della finanza pubblica

**Tipo di giudizio:** principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Resistente:** Regione autonoma Valle d'Aosta

**Limiti violati:**

- art. 117, comma terzo, Cost.;
- art. 9, comma 28, DL 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

**Oggetto del ricorso:** art. 9, comma 1, della legge regionale Valle d'Aosta 40/2010



### Sentenza: n. 260/2013

**Esito del giudizio: non fondatezza, in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost.**

*«l'art. 1, commi 132 e 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)» **assoggetta al principio dell'accordo**, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, **le modalità di partecipazione della Regione a statuto speciale alle misure statali di coordinamento della finanza pubblica**. Esse, in altri termini, sono approvate con legge statale, a seguito di accordo tra la Regione ed il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*L'art. 1, comma 134, della legge n. 220 del 2010 aggiunge che il metodo appena descritto concerne anche la finanza locale, cui si riferisce la norma oggi impugnata.*

*L'accordo, «anche con riferimento agli enti locali» è stato raggiunto l'11 novembre 2010, ovvero anteriormente alla pubblicazione della norma censurata, la quale a propria volta è entrata in vigore posteriormente alla legge n. 220 del 2010. In tal modo, e prima dell'entrata in vigore della disposizione censurata, **si è reso inapplicabile alla Regione autonoma Valle d'Aosta quanto stabilito in senso diverso dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.**» (cfr. sent. C. Cost. 173/2012)*





**Sentenza: n. 274/2013**

**Materia:** viabilità, energia, comunicazioni e trasporti

**Tipo di giudizio:** principale

**Limiti violati:** principio leale collaborazione, art. 2 d.lgs. n. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)

**Ricorrenti:** Province autonome di Bolzano e di Trento

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:**

art. 16, comma 10-bis e art. 17-ter, comma 5, e 17-undecies, commi 4 e 6, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), conv., con mod., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134



### **Sentenza: n. 274/2013**

#### **Esito del giudizio:**

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 10-bis;**
  
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17-ter, comma 5, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del decreto-legge non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti.**



**Grazie per l'attenzione**